

COMUNE DI SOVERZENE

TITOLO 01

PRINCIPI

ART. 01

SEDE

01. IL COMUNE DI SOVERZENE , IL CUI TERRITORIO HA UNA SUPERFICIE DI KMQ. 14,700 CONFINANTE CON IL TERRITORIO DEI COMUNI DI PIEVE D'ALPAGO, PONTE NELLE ALPI, LONGARONE E ERTO E CASSO HA LA SUA SEDE NEL PALAZZO DOVE SONO UBICATI GLI UFFICI ED I SERVIZI AMMINISTRATIVI.

ART. 02

STEMMA E GONFALONE

01. LE INSEGNE DEL COMUNE SONO COSTITUITE DALLO STEMMA ARALDICO E DAL GONFALONE CHE HANNO LA FOGGIA IL CUI BOZZETTO E' IN ALLEGATO.

02. L'USO DELLO STEMMA E DEL GONFALONE DEL COMUNE E' DISCIPLINATO DAL REGOLAMENTO.

ART. 03

AUTONOMIA E FUNZIONI DEL COMUNE

01. LA COMUNITA' LOCALE DI SOVERZENE, ORDINATA IN COMUNE SECONDO I PRINCIPI COSTITUZIONALI E L'ORDINAMENTO DELLA LEGGE N. 142/90 E' AUTONOMA.

02. IL COMUNE RAPPRESENTA LA COMUNITA' INSEDIATA NEL PROPRIO TERRITORIO, NE CURA GLI INTERESSI E NE PROMUOVE LO SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO. PER LA CURA DI TALI INTERESSI SVOLGE FUNZIONI POLITICO-NORMATIVE E DI GOVERNO-AMMINISTRATIVE.

03. LE FUNZIONI SONO ESERCITATE SECONDO IL PRESENTE STATUTO, I REGOLAMENTI COMUNALI, LE LEGGI STATALI E REGIONALI IN QUANTO NON INCOMPATIBILI CON L'ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI.

04. LE FUNZIONI SONO ESERCITATE NELL'ESCLUSIVO INTERESSE DEGLI AMMINISTRATI, IL QUALE PUO' ESSERE SUPERATO SOLO SE QUELLO COLLETTIVO E' CON ESSO CONTRASTANTE.

05. L'INTERESSE DEVE ESSERE OBBIETTIVO E VALUTABILE ECONOMICAMENTE E SOCIALMENTE.

06. LE FUNZIONI DEVONO ESSERE ESERCITATE NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DEL BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, NEL RISPETTO DEL DIRITTO NATURALE.

07. IL COMUNE RAPPRESENTA LA COMUNITA' LOCALE VERSO GLI ALTRI LIVELLI DI GOVERNO.

ART. 04

OBBIETTIVI

01. IL COMUNE DI SOVERZENE CONCORRE A RIMUOVERE LE CAUSE CHE POSSONO OSTACOLARE IL DIFFONDERSI DELLA CULTURA, ADOTTA MISURE ATTE A GARANTIRE LA POSSIBILITA' DI ACCESSO, PER TUTTI I GIOVANI, ALLA SCUOLA DI OGNI ORDINE E GRADO.

02. CONCORRE AD ELIMINARE GLI SQUILIBRI ESISTENTI IN CAMPO SOCIALE, ECONOMICO E CULTURALE.

03. RIFIUTA QUALSIASI DISCRIMINAZIONE RAZZIALE. ATTUA LE INIZIATIVE PREVISTE DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE PER L'ACCOGLIMENTO DEGLI STRANIERI, NEI LIMITI DELLE PROPRIE POSSIBILITA' RICETTIVE.

04. IL COMUNE DI SOVERZENE RICONOSCE PARITA' DI DIRITTI A TUTTI I CITTADINI, DI AMBO I SESSI, E S'IMPEGNA A CONSENTIRE AD ESSI PARI OPPORTUNITA'.

05. IL COMUNE DI SOVERZENE RIFIUTA OGNI FORMA DI VIOLENZA.

ART. 05

LA SALUTE PUBBLICA

01. LA SALUTE PUBBLICA, L'ASSISTENZA SANITARIA E L'ASSISTENZA SOCIALE, APPARTENGONO ALLA SFERA DEI DIRITTI DEL CITTADINO.

02. IL COMUNE CONCORRE NELLE FORME RITENUTE IDONEE AD ASSICURARE, AI CITTADINI CHE NE HANNO NECESSITA', IL GODIMENTO DI TALI DIRITTI.

ART. 06

RISPETTO AMBIENTALE

01. IL COMUNE DI SOVERZENE RICONOSCE IL RISPETTO AMBIENTALE COME ESSENZIALE PER LA VITA DEL CITTADINO.

02. VIGILA SUL RISPETTO DELL'ARIA, DELL'ACQUA, DEL SUOLO DALL'INQUINAMENTO INDUSTRIALE E CIVILE.

ART. 07

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

01. IL COMUNE DI SOVERZENE RICONOSCE ED INCENTIVA TUTTE LE FORME DI ASSOCIAZIONISMO DEMOCRATICO DI TIPO CULTURALE, RICREATIVO E DI VOLONTARIATO.

ART. 08

TRASPARENZA

01. IL COMUNE DI SOVERZENE SVOLGE LA SUA ATTIVITA' SECONDO I PRINCIPI DELLA TRASPARENZA DELL'AZIONE. PERTANTO, GLI ATTI ADOTTATI DAGLI ORGANI DELL'ENTE E DI INTERESSE COLLETTIVO, VENGONO PUBBLICATI PERCHE' CHIUNQUE POSSA PRENDERNE VISIONE.

02. LA CONSULTAZIONE DEGLI ATTI ED IL RILASCIO DI COPIE VENGONO DISCIPLINATE CON APPOSITO REGOLAMENTO.

ART. 09

ALBO PRETORIO

01. GLI ATTI DEL COMUNE PREVISTI DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI, VENGONO PUBBLICATI, A CURA DEL SEGRETARIO COMUNALE, IN APPOSITO SPAZIO PRESSO LA SEDE MUNICIPALE DENOMINATO ALBO PRETORIO.

02. L'EFFICACIA DEGLI ATTI PREVISTI DALLA LEGGE E' SUBORDINATA ALLA PUBBLICAZIONE IN TALE ALBO, PER IL TEMPO PREVISTO, SENZA CHE

NEL FRATTEMPO SIA STATO PRESENTATO ALCUN RICORSO.

03. L'AFFISSIONE DEVE AVVENIRE IN MODO CHE NE SIA FACILMENTE CONSENTITA LA LETTURA.

ART. 10

FUNZIONE ECONOMICA E SOCIALE

01. AL FINE DI ARMONIZZARE LO SVILUPPO SOCIALE E PER MEGLIO CONSENTIRE LE ATTIVITA' CHE PRODUCONO REDDITO, IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' EMANARE INDICAZIONI A CARATTERE PROPOSITIVO AGLI ISTITUTI BANCARI ED IN PARTICOLARE A QUEGLI ISTITUTI PUBBLICISTICI O A RILEVANTE PARTECIPAZIONE POPOLARE PER DIRIGERE IL CREDITO VERSO QUELLE CATEGORIE DI ATTIVITA' CHE APPAIONO MAGGIORMENTE BISOGNOSE DI ATTENZIONE.

02. IL SINDACO MANTIENE CONTATTI CON I PRESIDENTI DEGLI ISTITUTI DI CREDITO PER CONOSCERE LA CONSISTENZA CREDITIZIA CHE E' POSSIBILE IMPIEGARE PER REALIZZARE LE FINALITA' DEL PRESENTE CAPO E PER MIGLIORARE LE PROCEDURE DI ACCESSO AL CREDITO PER QUELLE CATEGORIE CHE SI TROVANO IN CRISI.

TITOLO 02

GLI ORGANI ELETTIVI

ART. 11

ORGANI DEL COMUNE

01. SONO ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE IL CONSIGLIO, LA GIUNTA ED IL SINDACO.

02. AD ESSI SPETTANO I POTERI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA.

ART. 12

FUNZIONI E COMPETENZE DEL CONSIGLIO

01. IL CONSIGLIO ESERCITA LE FUNZIONI RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE, ALL'INDIRIZZO ED AL CONTROLLO POLITICO ED AMMINISTRATIVO DEL COMUNE ATTRAVERSO L'ADOZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI INDICATI NELL'ARTT. 32 DELLA LEGGE N. 142/90 .

02. COSTITUISCE ATTO FONDAMENTALE CIO' CHE NELL'AMBITO DELLA LEGISLAZIONE SULLE AUTONOMIE LOCALI ABBA CARATTERISTICHE DI GENERALITA' ED ASTRATTEZZA, OVVERO DI PROGRAMMAZIONE E DI PROMOZIONE, NONCHE' DI ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E DELLE RISORSE.

ART. 13

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

01. IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE VIENE DISCIPLINATO CON APPOSITO REGOLAMENTO.

ART. 14

ATTRIBUZIONI DEI CONSIGLIERI

01. I CONSIGLIERI COMUNALI SVOLGONO LE PROPRIE FUNZIONI SENZA VINCOLO DI MANDATO.

02. PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO IL CONSIGLIERE HA LIBERO ACCESSO AGLI UFFICI DEL COMUNE E

PUO' PRENDERE VISIONE DI TUTTI GLI ATTI E DOCUMENTI, CON ESCLUSIONE DI QUELLI RISERVATI E DELLA CORRISPONDENZA PERSONALE RISERVATA.

03. I CONSIGLIERI HANNO DIRITTO DI PRESENTARE PROPOSTE DI DELIBERAZIONI, INTERPELLANZE, INTERROGAZIONI, MOZIONI.

04. LE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE, NEL CASO CHE PREVEDANO SPESE, DEBONO INDICARE I MEZZI PER FARVI FRONTE E DEBONO ESSERE DEPOSITATE IN SEGRETERIA PER LA ORDINARIA ISTRUTTORIA E PER L'ACQUISIZIONE DEI PARERI.

ART. 15

ADUNANZE

01. IL CONSIGLIO SI RIUNISCE IN SESSIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE.

02. SONO ORDINARIE QUELLE IN CUI SI DISCUTE L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO E CONSUNTIVO.

03. IL CONSIGLIO SI RIUNISCE IN SESSIONE STRAORDINARIA SU DETERMINAZIONE DEL SINDACO, DELLA GIUNTA O SU RICHIESTA DI UN QUINTO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE. IL SINDACO HA FACOLTA' DI INSERIRE ALTRI ARGOMENTI NELL'ORDINE DEL GIORNO.

ART. 16

CONVOCAZIONE E PRESIDENZA

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, SUBITO DOPO LA SUA RINNOVAZIONE, NEL RISPETTO DI QUANTO STABILITO DALL' ARTT. 34 LEGGE N. 142/90 , E' CONVOCATO DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

02. NEGLI ALTRI CASI, IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO E PRESIDUTO DAL SINDACO.

03. IN CASO DI IMPEDIMENTO, DI DIMISSIONE O DI MORTE DEL SINDACO, LA CONVOCAZIONE VIENE DISPOSTA DALL' ASSESSORE ANZIANO E DA QUESTI VIENE PRESIDUTO.

ART. 17

ASSESSORE ANZIANO

01. L'ANZIANITA' DEGLI ASSESSORI E' DETERMINATA DALL'ORDINE DI PRESENTAZIONE NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO PRELIMINARE.

ART. 18

SEDUTE

01. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO PUBBLICHE.

02. OVE LA PUBBLICITA' DEI LAVORI CONSILIARI POSSA NUOCERE AL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA O AD ALTRI INTERESSI GIURIDICAMENTE RILEVANTI, IL REGOLAMENTO STABILISCE LE MISURE IDONEE AD EVITARE L'EVENTO PREGIUDIZIEVOLE.

03. IN TALE AMBITO VENGONO PREVISTI I CASI DI SEDUTA SEGRETA.

ART. 19

VOTAZIONE

01. OGNI DELIBERAZIONE, COMPRESA LE NOMINE DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO, VIENE ASSUNTA CON VOTAZIONE PALESE.

ART. 20

VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

01. SALVO PARTICOLARI MAGGIORANZE RICHIESTE DALLA LEGGE, IL CONSIGLIO COMUNALE NON PUO' DELIBERARE SE NON INTERVIENE ALMENO LA META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

02. LE DELIBERAZIONI SONO VALIDE QUANDO OTTENGONO IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI VOTANTI, SALVE SPECIALI MAGGIORANZE PREVISTE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO.

03. IN SECONDA CONVOCAZIONE DA TENERSI IN ALTRO GIORNO, LE DELIBERAZIONI SONO VALIDE PURCHE' INTERVENGANO ALMENO QUATTRO MEMBRI.

04. NELLE VOTAZIONI PALESI, I CONSIGLIERI CHE PRENDENDO PARTE ALLA VOTAZIONE, DICHIARANO DI ASTENERSI O DICHIARANO DI NON PRENDERE PARTE ALLA VOTAZIONE, SI COMPUTANO NEL NUMERO DEI VOTANTI ED IN QUELLO NECESSARIO PER LA VALIDITA' DELLA SEDUTA.

05. IL CONSIGLIERE CHE NON VUOLE PARTECIPARE AL VOTO DEVE ALLONTANARSI DALLA SEDUTA.

06. NELLE VOTAZIONI A SCRUTINIO SEGRETO LE SCHEDE BIANCHE E QUELLE NULLE SI COMPUTANO PER DETERMINARE LA MAGGIORANZA DEI VOTANTI RICHIESTA DALLA LEGGE E DALLO STATUTO.

ART. 21

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO

01. IL NUMERO DEI CONSIGLIERI E' PREVISTO DALLA LEGGE.

ART. 22

CONSIGLIERE ANZIANO

01. PER GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA LEGGE, DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI, IL CONSIGLIERE ANZIANO E' COLUI CHE HA OTTENUTO IL MAGGIOR NUMERO DEI VOTI, OTTENUTI SOMMANDO I VOTI DI LISTA A QUELLI DI PREFERENZA.

ART. 23

DECADENZA

01. OLTRE I CASI PREVISTI DALLA LEGGE, IL CONSIGLIERE CHE, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, NON INTERVIENE AD UNA INTERA SESSIONE ORDINARIA DEL CONSIGLIO, DECADE DALLA CARICA.

02. LA PROPOSTA DI DECADENZA SI ESERCITA DI UFFICIO E DEVE ESSERE NOTIFICATA AL CONSIGLIERE ALMENO DIECI GIORNI PRIMA DELLA DATA

FISSATA PER L'ESAME IN CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 24

GRUPPI CONSILIARI

01. I CONSIGLIERI ELETTI NELLA MEDESIMA LISTA SI COSTITUISCONO IN GRUPPI CONSILIARI.
02. CIASCUN GRUPPO CONSILIARE DEVE ESSERE FORMATO DA ALMENO DUE CONSIGLIERI.
03. CIASCUN CONSIGLIERE, NEL CORSO DELLA LEGISLATURA, PUO' DICHIARARE LA PROPRIA DISSOCIAZIONE DAL GRUPPO DI APPARTENENZA.
04. CIASCUN GRUPPO ATTRIBUISCE AD UN PROPRIO COMPONENTE LE FUNZIONI DI CAPO GRUPPO, IN MANCANZA DELLA DESIGNAZIONE ASSUME LE FUNZIONI DI CAPO GRUPPO IL CONSIGLIERE CHE HA CONSEGUITO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI NELL'AMBITO DELLA LISTA DI APPARTENENZA.

ART. 25

COMMISSIONI CONSILIARI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ISTITUIRE COMMISSIONI CONSULTIVE COMPETENTI PER MATERIE O GRUPPI DI MATERIE AFFINI.
02. LE COMMISSIONI SONO COSTITUITE IN MODO CHE SIA RAPPRESENTATA LA MINORANZA.
03. ESSE POSSONO ESSERE PERMANENTI O TEMPORANEE PER LO STUDIO DI PROBLEMATICHE SPECIALI.
04. IL SINDACO HA DIRITTO DI PARTECIPARE AI LAVORI DELLE COMMISSIONI.

ART. 26

LA GIUNTA

01. LA GIUNTA E' COMPOSTA DAL SINDACO CHE LA PRESIEDE E DA N. 04 ASSESSORI ELETTI FRA I CONSIGLIERI COMUNALI.

ART. 27

ELEZIONE DELLA GIUNTA

01. L'ELEZIONE DELLA GIUNTA AVVIENE SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DALL' ARTT. 34 DELLA LEGGE N. 142/90 .
02. FINO ALLA SCADENZA DEL TERMINE DI 60 GIORNI, PREVISTO DAL COMMA 02 DEL CITATO ARTT. 34 , POSSONO ESSERE INDETTE ULTERIORI VOTAZIONI.
03. IL REGOLAMENTO STABILISCE LE MODALITA' DI PRESENTAZIONE E DI DEPOSITO DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO, LE MEDESIME MODALITA' SI APPLICANO NEL CASO DI ELEZIONE DELLA GIUNTA A SEGUITO DI SOSTITUZIONE DEL SINDACO PER QUALSIASI CAUSA O PER LA SOSTITUZIONE DELLA STESSA GIUNTA.

ART. 28

ATTRIBUZIONE DEGLI ASSESSORI

01. GLI ASSESSORI COMUNALI SVOLGONO IL LORO MANDATO COLLEGIALMENTE.

02. IL SINDACO PUO' DELEGARE AGLI ASSESSORI COMUNALI FUNZIONI E COMPETENZE IN ORDINE A PARTICOLARI MATERIE AL FINE DI IMPARTIRE AI RESPONSABILI DEI SERVIZI LE NECESSARIE DISPOSIZIONI VOLTE A REALIZZARE GLI OBIETTIVI ED I PROGRAMMI DELIBERATI DAL CONSIGLIO O DALLA GIUNTA MUNICIPALE E PER VERIFICARE CHE L'AZIONE AMMINISTRATIVA SIA IMPRONTATA ALLA MASSIMA EFFICIENZA ED EFFICACIA.

ART. 29

COMPETENZE

01. SPETTANO ALLA GIUNTA LE FUNZIONI DI GOVERNO RELATIVE ALL'ATTUAZIONE DELLE SCELTE POLITICHE GENERALI OPERATE DAGLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO.

02. A TAL FINE, ESSA DELIBERA L'APPROVAZIONE DELLE PROPOSTE ESECUTIVE EDI INTERVENTO ED ASSUME I PROVVEDIMENTI DI AMMINISTRAZIONE DELLE RISORSE CHE IMPLICHI NO RILEVANTE INCIDENZA NELL'ORGANIZZAZIONE E NELLE DOTAZIONI PATRIMONIALI DELL'ENTE.

03. LA GIUNTA STABILISCE LE DIRETTIVE GENERALI ALLE QUALI IL SEGRETARIO COMUNALE ED I RESPONSABILI DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE DEVONO ISPIRARE LA PROPRIA AZIONE, NONCHE' LE INDICAZIONI DI MASSIMA E LA SCALA DELLE PRIORITA' PER L'AZIONE DA SVOLGERE, TENUTO CONTO DELLE RISORSE A DISPOSIZIONE.

04. COMPIE TUTTI GLI ATTI CHE NON RIENTRANO NELLA COMPETENZA DEGLI ALTRI ORGANI DELL'ENTE E IN PARTICOLARE:

A) FORMULA LE PREVISIONI DI BILANCIO, I PROGRAMMI E GLI INDIRIZZI GENERALI DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO, REDIGE LO SCHEMA DI BILANCIO PREVENTIVO E LA RELAZIONE FINALE AL CONTO CONSUNTIVO;

B) PREDISPONE E PROPONE AL CONSIGLIO I REGOLAMENTI PREVISTI DALLA LEGGE E DALLO STATUTO, A MENO CHE NON VI PROVVEDANO APPOSITE COMMISSIONI DESIGNATE DAL CONSIGLIO;

C) PREDISPONE DISEGNI E PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI DA SOTTOPORRE ALLE DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO;

D) APPROVA I PROGETTI, I PROGRAMMI ESECUTIVI, I DISEGNI ATTUATIVI DEI PROGRAMMI E DEGLI INDIRIZZI DELIBERATI DAL CONSIGLIO ED OGNI ATTO AD ESSI INERENTE E CONSEGUENTE, NONCHE' TUTTI I PROVVEDIMENTI CHE COSTITUISCONO IMPEGNI DI SPESA SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO NON ESPRESSAMENTE ASSEGNATI ALLA COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE;

E) ADOTTA GLI ATTI RELATIVI ALLA SOMMINISTRAZIONE DI FORNITURE DI BENI E SERVIZI A CARATTERE CONTINUATIVO, AI CONTRATTI PER PRESTAZIONI, ANCORCHE' ANNUALI INFRAANNUALI, CHE PER LA LORO NATURA SIANO NECESSARI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI;

F) DELIBERA SULLE LOCAZIONI ATTIVE E PASSIVE;

G) DELIBERA SUI CONTRATTI MOBILIARI, COMPRESA L'ACCETTAZIONE O IL RIFIUTO DI LASCITI O DONAZIONI DI BENI MOBILI, LE SERVITU' DI OGNI GENERE E TIPO, LE TRANSAZIONI E OGNI ALTRO CONTRATTO CHE LA LEGGE O LO STATUTO NON RISERVI ALLA COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE;

H) DELIBERA SUI TRASFERIMENTI IMMOBILIARI RIENTRANTI NELL'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE, QUALI ALIENAZIONI DI RELITTI STRADALI,

ALIENAZIONI, ACQUISTI, PERMUTE PER RETTIFICA DI CONFINI, ACQUISTI VOLTI A MIGLIORARE LA FUNZIONALITA' DI BENI DEMANIALI O PATRIMONIALI;

I) NOMINA COMMISSIONI TECNICO-CONSULTIVE, PRESIEDUTE DAL SINDACO O SUO DELEGATO, PER L'ESAME DI PARTICOLARI ARGOMENTI E LA FORMULAZIONE DELLE RELATIVE PROPOSTE, PURCHE' FUNZIONALI ALLA SUA ATTIVITA' E ALLE SUE COMPETENZE;

L) ASSUME ATTIVITA' D'INIZIATIVA, DI IMPULSO E DI RACCORDO CON LE ASSOCIAZIONI LOCALI E GLI ORGANI DI PARTECIPAZIONE;

M) ADOTTA I PROVVEDIMENTI DI ASSUNZIONE, CESSAZIONE, E, SU PARERE DELL'APPOSITA COMMISSIONE, QUELLI DISCIPLINARI EDI SOSPENSIONE DALLE FUNZIONI DEL PERSONALE COMUNALE, NON RISERVATI AD ALTRI ORGANI, E CON LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO; NONCHE' OGNI ALTRO ATTO NON NORMATIVO IN MATERIA DI PERSONALE, CHE NON SIA RISERVATO DALLA LEGGE O DALLO STATUTO ALLA COMPETENZA DEL SEGRETARIO

COMUNALE;

N) NOMINA, PER QUANTO DI SUA COMPETENZA, LE COMMISSIONI PER LE SELEZIONI PUBBLICHE RISERVATE E PER I CONCORSI;

O) DEFINISCE LE CONDIZIONI ED APPROVA GLI INCARICHI A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI CONCERNENTI OPERE, PROGETTI, SERVIZI, CONSULENZE, IN ATTUAZIONE E DENTRO I LIMITI DEI PROGRAMMI ED INDIRIZZI DELIBERATI DAL CONSIGLIO;

P) AUTORIZZA IL SINDACO A STARE IN GIUDIZIO, GIURISDIZIONALE ED AMMINISTRATIVO, COME ATTORE O CONVENUTO E AD APPROVARE LE TRANSAZIONI;

Q) DISPONE LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE AD ENTI E PERSONE, SULLA BASE DI APPOSITO REGOLAMENTO APPROVATO DAL CONSIGLIO;

R) FISSA LA DATA DI CONVOCAZIONE DEI COMIZI PER I REFERENDUM CONSULTIVI E COSTITUISCE L'UFFICIO COMUNALE PER LE ELEZIONI, CUI E' RIMESSO L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARITA' DEL PROCEDIMENTO.

ART. 30

IL SINDACO

01. OLTRE A QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE E DAI REGOLAMENTI, IL SINDACO RAPPRESENTA GLI INTERESSI GENERALI E DIFFUSI DELLA POPOLAZIONE.

02. COMPETE INOLTRE AL SINDACO:

A) IMPARTIRE DIRETTIVE AL SEGRETARIO COMUNALE ED AI FUNZIONARI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE E DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DELL'ENTE;

B) VERIFICARE COSTANTEMENTE LA CORRETTA ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO;

C) COORDINARE LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DEGLI ASSESSORI E DELL'ATTIVITA' DEI VARI UFFICI;

D) DELEGARE AGLI ASSESSORI, QUANDO OCCORRE, DI RAPPRESENTARE IL COMUNE IN MANIFESTAZIONI, CERIMONIE, ECC.

03. IL SINDACO PUO' STIPULARE CONTRATTI PER CONTO DELL'ENTE.

ART. 31

COMPETENZE DEL SINDACO QUALE UFFICIALE DI GOVERNO

01. IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DI GOVERNO, SVOLGE I COMPITI AFFIDATIGLI DALLA LEGGE.

ART. 32

FUNZIONI VICARIE

01. LE FUNZIONI VICARIE DEL SINDACO SONO DA ESSO DELEGATE AD UN ASSESSORE COMUNALE CHE ASSUME LA DENOMINAZIONE DI "VICE-SINDACO" DELEGATO.

02. IN CASO DI ASSENZA DEL SINDACO O DEL "VICE-SINDACO" LE FUNZIONI SONO SVOLTE DAGLI ASSESSORI SECONDO L'ORDINE DI ANZIANITA' DETERMINATA DALL'ORDINE DI PRESENTAZIONE NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO PRELIMINARE.

TITOLO 03

L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI GLI ORGANI AMMINISTRATIVI

ART. 33

L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

01. L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI DEVE ISPIRARSI AI PRINCIPI DI FLESSIBILITA' E RAZIONALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE MEDIANTE UNA PROGRAMMAZIONE UNITARIA DEI VARI INTERVENTI.

02. IL PROCESSO ORGANIZZATIVO DEVE TENDERE AL RAGGIUNGIMENTO DELLA MASSIMA EFFICIENZA, UNIFORMANDOSI AI CRITERI DI SPECIALIZZAZIONE E COORDINAMENTO DEL LAVORO.

03. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA L'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI, LA CUI DIREZIONE SPETTA AI DIRIGENTI ED IN ASSENZA AL SEGRETARIO, SECONDO IL PRINCIPIO IN BASE AL QUALE I CRITERI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO SPETTANO AGLI ORGANI ELETTIVI, MENTRE LA GESTIONE AMMINISTRATIVA E' ATTRIBUITA AI DIRIGENTI.

04. LE DIRETTIVE AI RESPONSABILI DEI SERVIZI SONO IMPARTITE DAL SEGRETARIO COMUNALE.

ART. 34

STRUTTURE ORGANIZZATIVE

01. IL SETTORE RAPPRESENTA LA STRUTTURA UNITARIA PORTANTE DELL'ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE IN GRADO DI ESPRIMERE LA PROPRIA POTENZIALITA', SIA ALL'ESTERNO CHE ALL'INTERNO DELL'APPARATO AMMINISTRATIVO.

02. IL SETTORE HA COMPITI PROGRAMMATICO-ORGANIZZATIVI ED OPERATIVI DI MASSIMA DIMENSIONE, FINALIZZATI ALL'EROGAZIONE DI SERVIZI ED ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI QUALIFICANTI.

03. SPETTA AL SEGRETARIO COMUNALE COLLEGARE LE STRUTTURE CON GLI ORGANI POLITICI, SIA PER LA FORMAZIONE DELLE SCELTE, DEGLI INDIRIZZI E DEI PROGRAMMI DELL'ENTE, SIA PER FORNIRE ELEMENTI DI CONOSCENZA E VALUTAZIONE TECNICA PER L'ANALISI DEI RISULTATI.

ART. 35

IL SEGRETARIO

01. IL SEGRETARIO, NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE IMPARTITE DAL SINDACO, PERSEGUE GLI OBIETTIVI ED I PROGRAMMI DECISI DALL'AMMINISTRAZIONE E, PERTANTO, SVOLGE FUNZIONI DI COLLABORAZIONE E DI CONSULENZA ANCHE PROPOSITIVA, NONCHE' DI COORDINAMENTO E DIREZIONE COMPLESSIVA DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.
02. SVOLGE LA SUA ATTIVITA' DI VIGILANZA E GARANZIA PER ASSICURARE IL BUON ANDAMENTO E L'IMPARZIALITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.
03. PARTECIPA ALLE RIUNIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI CON FUNZIONI CONSULTIVE OLTRECHE' REFERENTI E DI ASSISTENZA E CURA DIRETTAMENTE, LA REDAZIONE DEI RELATIVI VERBALI.
04. AL SEGRETARIO COMPETE IN PARTICOLARE:
- A) LA RESPONSABILITA' DELLA FASE ISTRUTTORIA DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA;
 - B) CURARE E PROMUOVERE L'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI;
 - C) IL POTERE DI DIREZIONE EDI ORGANIZZAZIONE IN MATERIA DI GARE, PROCEDURE DI APPALTO, CONCORSI;
 - D) LA ROGAZIONE DEI CONTRATTI NEI QUALI L'ENTE E' PARTE, HA INTERESSE O E' DESTINATARIO;
 - E) LA FUNZIONE CERTIFICATIVA CHE DALLA LEGGE O DAL PRESENTE STATUTO NON E' ATTRIBUITA AD ALTRI SOGGETTI;
 - F) TUTTE LE INIZIATIVE PER ASSICURARE LA PUBBLICITA', LA VISIONE DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI AI CONSIGLIERI COMUNALI, AI CITTADINI, ALLE ASSOCIAZIONI, NONCHE' LE INFORMAZIONI A CHI NE HA DIRITTO DI CHIEDERLE, SULL'ATTIVITA' DEL COMUNE ED IL MIGLIOR UTILIZZO DEI SERVIZI NELL'INTERESSE DEL CITTADINO;
 - G) L'ESERCIZIO DEL POTERE DISCIPLINARE NEL RISPETTO DI QUANTO DISPOSTO DALL' ARTT. 51 COMMA 09 LEGGE 142/90 .
05. IL SEGRETARIO SI AVVALE DELLA STRUTTURE, DEI SERVIZI E DEL PERSONALE AFFINCHE' IN COERENZA CON QUANTO E' PREVISTO DAL COMMA 01 , POSSA REALIZZARE GLI OBIETTIVI ED I PROGRAMMI DELL'AMMINISTRAZIONE SVOLGENDO LA NECESSARIA ATTIVITA' A CARATTERE ORGANIZZATORIO E PROVVEDIMENTALE.

ART. 36

I RESPONSABILI DEI SERVIZI

01. AI RESPONSABILI DEI SERVIZI E' ASSEGNATO IL COMPITO DI TRASFORMARE IN ATTIVITA' CONCRETA L'ATTIVITA' DI INDIRIZZO DEVOLUTA AGLI ORGANI COLLEGIALI, SECONDO LE DISPOSIZIONI IMPARTITE DAL SEGRETARIO COMUNALE.
02. SPETTANO AI RESPONSABILI DI SERVIZIO:
- A) LA RESPONSABILITA' DEI SERVIZI LORO ASSEGNATI;
 - B) L'ISTRUZIONE DELLE PROCEDURE CHE SI CONCLUDONO CON L'ADOZIONE DI ATTI DI SEMPLICE GESTIONE AMMINISTRATIVA CHE NON IMPEGNANO L'AMMINISTRAZIONE VERSO L'ESTERNO;
 - C) L'ISTRUTTORIA E LA PROPOSTA DEGLI ATTI AUTORITATIVI E PROVVEDIMENTALI DI CUI AL COMMA 01 DELL' ARTT. 38 DELLA LEGGE N. 142/90 ;

D) L'ISTRUTTORIA DEGLI ATTI CONCESSORI ED AUTORIZZATIVI NONCHE' L'EMANAZIONE DEGLI ATTI CERTIFICATIVI;

E) LA PARTECIPAZIONE DELLE COMMISSIONI DI GARA E DI CONCORSO SECONDO QUANTO STABILITO DAL REGOLAMENTO.

03. I RESPONSABILI DEI SERVIZI POSSONO STIPULARE I CONTRATTI PER CONTO DELL'ENTE SE RIVESTONO LA QUALIFICA DI DIRIGENTE.

04. IN CASO DI VACANZA, ASSENZA O IMPEDIMENTO, LE FUNZIONI DI RESPONSABILI DEI SERVIZI POSSONO ESSERE ASSEGNATE TEMPORANEAMENTE DALLA GIUNTA COMUNALE A DIPENDENTI DI ALTRI ENTI LOCALI, IN POSSESSO DELLA RELATIVA PROFESSIONALITA' NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALLO STATUTO DEGLI ENTI DI APPARTENENZA DI QUESTI ULTIMI E IN PRESENZA DI AUTORIZZAZIONE DEI RISPETTIVI ENTI.

ART. 37

IL PERSONALE

01. LE ATTRIBUZIONI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI SONO STABILITE DAL PRESENTE STATUTO.

02. L'ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE ED OPERATIVA DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI, L'ORDINAMENTO, LE ATTRIBUZIONI E LE COMPETENZE DEL PERSONALE SONO STABILITI DAL REGOLAMENTO GENERALE DEL PERSONALE COMUNALE.

03. LO STATO GIURIDICO ED IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE COMUNALE E' DISCIPLINATO DAGLI ACCORDI COLLETTIVI NAZIONALI, MENTRE RIMANE RISERVATA ALLA LEGGE LA DISCIPLINA DELL'ACCESSO AL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO, DELLE CAUSE DI CESSAZIONE DELLO STESSO E DELLE GARANZIE DEL PERSONALE IN ORDINE ALL'ESERCIZIO DEI DIRITTI FONDAMENTALI.

04. LE PROCEDURE DI ACCESSO AL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO E LE ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI SONO DISCIPLINATE DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO.

05. L'AMMINISTRAZIONE PUO' PREVEDERE COLLABORAZIONI ESTERNE AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA'.

TITOLO 04

L'ORDINAMENTO DEI SERVIZI

ART. 38

PRINCIPI GENERALI

01. IL COMUNE, NELL'AMBITO DELLE PROPRIE COMPETENZE, PROVVEDE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI CHE ABBIANO PER OGGETTO LA PRODUZIONE DI BENI ED ESPLETAMENTO DI ATTIVITA' RIVOLTE A REALIZZARE FINI DI UTILITA' SOCIALE O A PROMUOVERE LO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE DELLA COMUNITA' TENENDO PRIORITARIAMENTE CONTO DEI BISOGNI DEI CITTADINI.

02. PER LA GESTIONE DEI PUBBLICI SERVIZI IL COMUNE SI PUO' AVVALERE DI ISTITUZIONI, AZIENDE SPECIALI, SOCIETA' E CONCESSIONARI, SALVO IL CASO IN CUI LE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DA EROGARE NON RENDANO NECESSARIA O ECONOMICAMENTE CONVENIENTE LA GESTIONE IN ECONOMIA.

03. LA SCELTA TRA LE VARIE FORME ORGANIZZATIVE PREVISTE DALLA LEGGE

VIENE EFFETTUATA, SULLA BASE DEI PRINCIPI DALLA LEGGE STESSA SANCITI, COME SEGUE:

A) ISTITUZIONE: PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE;

B) CONCESSIONE A TERZI: PER SERVIZI DI NATURA TEMPORANEA O FRAZIONATA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'IPOTESI IN CUI, PER L'ATTIVAZIONE DI QUEL SERVIZIO, SI RENDA NECESSARIO UN INVESTIMENTO I CUI COSTI POSSONO ESSERE FINANZIATI IN TUTTO OD IN PARTE CON I PROVENTI DELLA GESTIONE;

C) AZIENDA SPECIALE: PER SERVIZI DI RILEVANZA ECONOMICA ED IMPRENDITORIALE, RIVOLTI DIRETTAMENTE AI CITTADINI O DI SUPPORTO SPECIALISTICO E TECNICO ALL'ENTE, ANCHE ACCORPORANDO PIU' SERVIZI PER REALIZZARE ECONOMIE DI GESTIONE;

D) SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE: PER LE MEDESIME ATTIVITA' DI CUI SOPRA QUANDO PERO' SI RAVVISI L'OPPORTUNITA' DI FAR PARTECIPARE ALTRI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI;

E) IN ECONOMIA: PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI DI MODESTE DIMENSIONI, OVVERO QUANDO LA LEGGE PREVEDA LA GESTIONE DIRETTA DA PARTE DELL'ENTE, OVVERO QUANDO VALUTAZIONI D'ORDINE ECONOMICO NE ACCERTINO LA CONVENIENZA.

04. PER LA DEFINIZIONE DELLA FORMA DI GESTIONE DEL SERVIZIO, DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI STUDI PRELIMINARI CHE TENGANO CONTO DEI SEGUENTI FATTORI: OBIETTIVI E UTENZA INTERESSATA, ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA ESISTENTE E/O DA ATTIVARE, ASPETTI ECONOMICI E FINANZIARI.

05. I BILANCI DELLE AZIENDE E DELLE ISTITUZIONI DEL COMUNE, NONCHE' DELLE SOCIETA' PER AZIONI COSTITUITE AI SENSI DEL PRESENTE ARTICOLO, VENGONO CERTIFICATI DA SOCIETA' DI REVISIONE SCELTE, DAI MEDESIMI SOGGETTI PREVIA PROCEDURA CONCORSUALE, TRA QUELLE ISCRITTE NELL'ALBO ISTITUITO AI SENSI DEL D.P.R. 31.03.1975 , N. 136 .

06. NELL'AMBITO DELLA STRUTTURA COMUNALE, E' INDIVIDUATO UN UFFICIO PER IL RILEVAMENTO, L'ELABORAZIONE E L'ANALISI DEI DATI RELATIVI ALL'ANDAMENTO DELLE PARTECIPAZIONI COMUNALI DA FORNIRE ALL'AMMINISTRAZIONE.

ART. 39

CONCESSIONE

01. IL RICORSO ALLA CONCESSIONE PER LA GESTIONE DI UN SERVIZIO COMUNALE PREVIO ACCERTAMENTO DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI IDONEITA' RICHIESTI, VIENE DISPOSTO DAL CONSIGLIO COMUNALE, IL QUALE APPROVA ANCHE LO SCHEMA DI CONCESSIONE.

02. LO SCHEMA DI CONCESSIONE DEVE CONTENERE LE NORME VOLTE A DISCIPLINARE:

A) L'EFFICACIA, L'EFFICIENZA E LA QUALITA' DEL SERVIZIO EROGATO;

B) I TEMPI, LA MISURA E LE MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO;

C) LA RIGOROSA OSSERVANZA DELLE TARIFFE PER LE PRESTAZIONI DA EFFETTUARE AL COMUNE, AGLI ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI;

D) LA VIGILANZA IN ORDINE ALL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO;

E) LA REGOLARE MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PER L'INTERO PERIODO DELLA CONCESSIONE;

- F) IL CANONE DOVUTO PER LA CONCESSIONE, OVVERO LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE AGLI UTILI DI ESERCIZIO;
- G) I CORRISPETTIVI DOVUTI DAL CONCESSIONARIO PER GLI IMMOBILI O GLI IMPIANTI EVENTUALMENTE CEDUTI DALL'AMMINISTRAZIONE;
- H) LE MODALITA' DI COSTRUZIONE E L'AMMORTAMENTO DEGLI IMMOBILI ED IMPIANTI CHE IL CONCESSIONARIO DOVESSE REALIZZARE NELL'AMBITO E PER LE FINALITA' DEL SERVIZIO CONCESSO;
- I) LE MODALITA' PER IL TRASFERIMENTO AL PATRIMONIO DEL COMUNE, ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE, DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI ANCHE SE DI PERTINENZA DEL CONCESSIONARIO;
- L) LE PENALI PER L'INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI;
- M) I CASI DI DECADENZA, DI REVOCA E LE MODALITA' PER LA DEFINIZIONE DELLE EVENTUALI CONTROVERSIE;
- N) L'ESERCIZIO DELLA FACOLTA' DI RISCATTO.

03. IN PARTICOLARE, QUALORA NELL'AMBITO DEL SERVIZIO AFFIDATO IN CONCESSIONE, DOVESSE RITENERSI NECESSARIA LA REALIZZAZIONE, A CURA E SPESE DEL CONCESSIONARIO, DI UN'OPERA PUBBLICA, SI PROCEDERA' AD INTEGRARE IL CONTRATTO RELATIVO ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO CON APPOSITO ATTO AGGIUNTIVO I CUI CONTENUTI DOVRANNO ESSERE IN ARMONIA CON LE NORME A QUEL MOMENTO VIGENTI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI E DI CONCESSIONI.

04. LA COMPETENZA AD APPROVARE L'INTERVENTO E LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO RELATIVAMENTE ALLA REALIZZANDA OPERA SPETTA ALLA GIUNTA MUNICIPALE, PURCHE' L'OPERAZIONE NON COMPORTI ONERI AGGIUNTIVI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO O VARIAZIONI SOSTANZIALI AL RAPPORTO CONCESSORIO GIA' AUTORIZZATO DAL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 40 SOCIETA'

01. IL COMUNE PUO' PARTECIPARE, VALUTATE LE CIRCOSTANZE IN RELAZIONE AL SERVIZIO PUBBLICO DA EROGARE, A SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' DESIGNARE A RAPPRESENTARLO NELLA SOCIETA' IL SINDACO, GLI ASSESSORI.

03. INOLTRE IL COMUNE PUO' PARTECIPARE A SOCIETA' DI CAPITALI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI PARTICOLARE RILEVANZA SOCIALE, PER LO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE DELLA COMUNITA' LOCALE.

TITOLO 05 FORME ASSOCIATIVE DI COOPERAZIONE

ART. 41

FORME ASSOCIATIVE DI COOPERAZIONE

01. IL COMUNE PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI O FUNZIONI E PER L'ATTUAZIONE DI OPERE, INTERVENTI O PROGRAMMI INFORMA LA PROPRIA ATTIVITA' AL PRINCIPIO DELL'ASSOCIAZIONE E DELLA COOPERAZIONE CON GLI ALTRI COMUNI, LA PROVINCIA, LA REGIONE E GLI ALTRI ENTI PUBBLICI INTERESSATI.

ART. 42

CONVENZIONI

01. IL COMUNE PER L'ESPLETAMENTO DI FUNZIONI O LA GESTIONE DI COMPLESSE FORME DI COOPERAZIONE, PUO' STIPULARE CON ALTRI COMUNI O CON LA PROVINCIA, APPOSITE CONVENZIONI NELLE QUALI SIANO PREVISTI I FINI, LA DURATA, LE FORME DI CONSULTAZIONE DEGLI ENTI CONTRAENTI, I RAPPORTI FINANZIARI ED I RECIPROCI OBBLIGHI E GARANZIE.

ART. 43

CONSORZI

01. PER LA GESTIONE DI UNO O PIU' SERVIZI PUBBLICI DI CARATTERE LOCALE, QUALORA SI RITENGA CHE ATTRAVERSO LA COSTITUZIONE DI UNA PARTICOLARE STRUTTURA GESTIONALE SI RAGGIUNGANO MAGGIORI RISULTATI, SIA IN TERMINI DI EFFICIENZA CHE DI ECONOMICITA', PUO' ESSERE COSTITUITO UN CONSORZIO CON ALTRI COMUNI O CON LA PROVINCIA.

02. LA COSTITUZIONE DEL CONSORZIO AVVIENE MEDIANTE APPROVAZIONE, DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, DELLO STATUTO E DI UNA APPOSITA CONVENZIONE.

03. AL CONSORZIO SI APPLICANO LE NORME PREVISTE PER LE AZIENDE SPECIALI DI CUI ALL' ARTT. 23 DELLA LEGGE N. 142/90 E LE NORME DELLO STATUTO.

ART. 44

UNIONI DI COMUNI

01. AL FINE DI MIGLIORARE LE STRUTTURE PUBBLICHE, L'OFFERTA DI SERVIZI E L'ESPLETAMENTO DI FUNZIONI, IL CONSIGLIO COMUNALE, VERIFICATENE L'OPPORTUNITA' E LA SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI PREVISTE DALLA LEGGE, PUO' COSTITUIRE UNA UNIONE CON I COMUNI CONTERMINI.

02. A TAL FINE VERRA' INDETTO APPOSITO REFERENDUM CONSULTIVO.

ART. 45

ACCORDI DI PROGRAMMA

01. QUANDO SIANO COINVOLTE ATTRIBUZIONI DI DIVERSI SOGGETTI PUBBLICI NELLA DEFINIZIONE E NELL'ATTUAZIONE DI OPERE E DI INTERVENTI O DI PROGRAMMI DI INTERVENTO E SIA NECESSARIO COORDINARE L'AZIONE PER LA LORO COMPLETA REALIZZAZIONE, IL COMUNE, IN RELAZIONE ALLA SUA COMPETENZA PRIMARIA O PREVALENTE, PROMUOVE LA CONCLUSIONE DI ACCORDI DI PROGRAMMA CON I SOGGETTI INTERESSATI, DETERMINANDO TEMPI E MODALITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, NONCHE' FINANZIAMENTI ED OGNI ALTRO ADEMPIMENTO CONNESSO.

02. PER LE MEDESIME FINALITA' IL COMUNE PUO' CHIEDERE CHE LA PROVINCIA O LA REGIONE PROMUOVANO LA CONCLUSIONE DI ACCORDI DI PROGRAMMA CON LE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE, QUALORA NELLA DEFINIZIONE ED ATTUAZIONE DI OPERE, DI INTERVENTI O DI PROGRAMMI DI INTERVENTO, VI SIA UNA LORO COMPETENZA PRIMARIA O PREVALENTE.

TITOLO 06

GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ART. 46

FORME ASSOCIATIVE

01. IL COMUNE VALORIZZA E PROMUOVE LO SVILUPPO DI OGNI FORMA ASSOCIATIVA, CHE PERSEGUA FINALITA' RICONOSCIUTE DI INTERESSE LOCALE.

02. VIENE ISTITUITO IL REGISTRO MUNICIPALE DELLE ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE, AL FINE DI CONSENTIRE UNA CORRETTA POLITICA DI SVILUPPO DELLE FORME ASSOCIATIVE PER LA PARTECIPAZIONE ED IL COINVOLGIMENTO DEGLI STESSI AL SERVIZIO DELLA COLLETTIVITA'.

03. COMPATIBILMENTE CON LE PROPRIE RISORSE FINANZIARIE E NEL RISPETTO DI QUANTO STABILITO DALLA LEGGE, IL COMUNE PUO' DESTINARE SPECIFICI FONDI O ALTRE RISORSE PER LE FINALITA' DI CUI AL COMMA 01 .

04. CON NORMA REGOLAMENTARE VENGONO DETERMINATI I REQUISITI ED IL PROCEDIMENTO PER L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO MUNICIPALE NONCHE' LE MODALITA' PER ASSICURARE ALLE ASSOCIAZIONI L'ACCESSO ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI MUNICIPALI, OLTRE CHE AI FINANZIAMENTI EROGATI DAL COMUNE.

ART. 47

DIRITTO DI INFORMAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI

01. SENZA PREGIUDIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO ALL'INFORMAZIONE RICONOSCIUTO IN GENERALE A TUTTI I CITTADINI, ALLE ASSOCIAZIONI DEBITAMENTE ISCRITTE NEL REGISTRO MUNICIPALE, VENGONO RICONOSCIUTI I SEGUENTI DIRITTI:

A) RICEVERE NELLA PROPRIA SEDE SOCIALE, O PRESSO LO STESSO MUNICIPIO, COPIA DEGLI AVVISI DI CONVOCAZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI MUNICIPALI, RELATIVI A QUESTIONI ATTINENTI AGLI OBIETTIVI PROPRI DELL'ASSOCIAZIONE. ANALOGAMENTE, VERRANNO TRASMESSE COPIE DEGLI ATTI E DELLE DELIBERAZIONI CHE RIGUARDANO LE STESSO MATERIE;

B) RICEVERE, NELLA PROPRIA SEDE SOCIALE, O PRESSO LO STESSO MUNICIPIO, LE PUBBLICAZIONI DI CARATTERE PERIODICO PUBBLICATE DAL COMUNE, COSI' COME TUTTE LE INFORMAZIONI DIVULGATE, SEMPRECHE' SIANO DI INTERESSE PER L'ASSOCIAZIONE, IN RELAZIONE ALLE FINALITA' PERSEGUITE.

ART. 48

PARTECIPAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

01. FATTA SALVA LA PARTECIPAZIONE A SINGOLI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELLE FORME ASSOCIATIVE DEI CITTADINI, SECONDO LE MODALITA', PREVISTE DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAL REGOLAMENTO, IL COMUNE FAVORISCE LA PARTECIPAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI O DEGLI ORGANISMI APPOSITAMENTE COSTITUITI ALLA FORMAZIONE DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI CARATTERE GENERALE O SETTORIALE.

02. PER IL RAGGIUNGIMENTO DI TALE FINALITA', L'AMMINISTRAZIONE PUO' CHIEDERE PARERI ALLE ENTITA' ASSOCIATIVE INTERESSATE AL PROVVEDIMENTO, O AGLI ORGANISMI APPOSITAMENTE COSTITUITI, OPPURE AVVIARE FORME DI CONSULTAZIONE FORMALE ED INFORMALE.

ART. 49

PARTECIPAZIONE DEGLI INTERESSATI AL PROCEDIMENTO

01. IN CONFORMITA' CON QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE, L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ASSICURA LA PARTECIPAZIONE DEGLI INTERESSATI AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO NELLE FORME E CON LE MODALITA' CHE VERRANNO INDICATE NEL REGOLAMENTO.

ART. 50

DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

01. I CITTADINI HANNO DIRITTO DI ACCESSO A TUTTI I DOCUMENTI AMMINISTRATIVI, PRODOTTI O COMUNQUE TENUTI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, AD ECCEZIONE DI QUELLI DA CONSIDERARSI RISERVATI PER DISPOSIZIONE DI LEGGE E TEMPORANEA DICHIARAZIONE DEL SINDACO.

02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA I PROFILI OPERATIVI DEL DIRITTO DI ACCESSO, CON MODALITA' TALI DA ASSICURARE LA TEMPESTIVITA' DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO MEDESIMO.

ART. 51

ISTITUZIONI E FUNZIONI DEL DIFENSORE CIVICO

01. IL COMUNE DI SOVERZENE PROMUOVE TUTTE LE INIZIATIVE POSSIBILI AFFINCHÉ IL DIFENSORE CIVICO VENGA NOMINATO A LIVELLO DI COMUNITA' MONTANA E SIA A DISPOSIZIONE DEI CITTADINI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNITARIO.

02. CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ESSERE ISTITUITO, A TUTELA DEL CITTADINO, L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO, AL FINE DI GARANTIRE IL RISPETTO DEI PRINCIPI DI LEGALITA', BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

03. IL DIFENSORE CIVICO INTERVIENE, ANCHE SU PROPRIA INIZIATIVA, NEI CASI DI ABUSI, DISFUNZIONI, CARENZE E RITARDI DELL'ATTIVITA' DEI PUBBLICI UFFICI CHE SI PRESENTINO NEI CONFRONTI DEL CITTADINO DURANTE IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E NELL'EMANAZIONE DI ATTI.

04. PUO' RIVOLGERSI ALL'UFFICIO QUALSIASI CITTADINO, ENTE O ASSOCIAZIONE CHE ABBA UN DIRETTO INTERESSE AL PROCEDIMENTO.

05. IL DIFENSORE CIVICO OPERA NEI CONFRONTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, DELLE AZIENDE ED ISTITUZIONI DIPENDENTI, DEI CONCESSIONARI DEI SERVIZI, DELLE SOCIETA' CHE GESTISCONO SERVIZI PUBBLICI NEL TERRITORIO COMUNALE.

06. IL DIFENSORE CIVICO PUO' INTERVENIRE ANCHE NEI CONFRONTI DI ENTI LOCALI O ALTRI SOGGETTI SULLA BASE DI APPOSITA CONVENZIONE.

07. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LE MODALITA' DI NOMINA E LE FUNZIONI DEL DIFENSORE CIVICO, NONCHÉ I MEZZI E GLI STRUMENTI A SUA DISPOSIZIONE.

ART. 52

ELEZIONE DEL DIFENSORE CIVICO

01. IL DIFENSORE CIVICO E' ELETTO TRA PERSONE COMPETENTI NELLA MATERIA

GIURIDICO-AMMINISTRATIVA.

02. IL DIFENSORE CIVICO VIENE ELETTO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON VOTO FAVOREVOLE DEI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI E RESTA IN CARICA FINO ALLO SCADERE DEL CONSIGLIO COMUNALE CON PROROGA FINO ALL'ELEZIONE DEL SUCCESSORE.

ART. 53

PREROGATIVE E MEZZI

01. IL DIFENSORE CIVICO, PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROPRIE FUNZIONI, PUO':
A) CHIEDERE AGLI UFFICI NOTIZIE SULLO STATO DELLE PRATICHE E DELLE SITUAZIONI SOTTOPOSTE ALLA SUA ATTENZIONE;

B) CONSULTARE ED OTTENERE COPIE DI TUTTI GLI ATTI E DOCUMENTI RELATIVI ALL'INTERVENTO RICHIESTO ED ACQUISIRE LE INFORMAZIONI NECESSARIE;

C) CONVOCARE IL RESPONSABILE DELLA PRATICA PER OTTENERE CHIARIMENTI ED ACCEDERE AGLI UFFICI PER ACQUISIRE ELEMENTI CONOSCITIVI;

D) AVANZARE PROPOSTE PER MIGLIORARE LA VITA AMMINISTRATIVA.

02. IL RESPONSABILE DI SERVIZIO INTERESSATO DEVE TENER CONTO DELLE OSSERVAZIONI DEL DIFENSORE CIVICO.

ART. 54

RAPPORTI CON IL CONSIGLIO COMUNALE

01. IL DIFENSORE CIVICO PRESENTA ANNUALMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE UNA RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA, DA CUI EMERGANO LE DISFUNZIONI RISCONTRATE OLTRE A PROPOSTE MIGLIORATIVE.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE EMANERA' APPOSITO REGOLAMENTO CONCERNENTE. L'ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO.

ART. 55

CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE

01. AL FINE DI ACQUISIRE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO L'OPINIONE DELLA POPOLAZIONE O DI PARTE DI ESSA, IL COMUNE PROMUOVE FORME DI CONSULTAZIONI E SONDAGGI DI OPINIONI, SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

02. LA CONSULTAZIONE PUO' ESSERE PROMOSSA SOLTANTO SU TEMI DI STRETTA ATTINENZA LOCALE.

03. LA CONSULTAZIONE, O I SONDAGGI DI OPINIONE, VENGONO PROMOSSE DAL CONSIGLIO COMUNALE.

04. IL RISULTATO DELLA CONSULTAZIONE VIENE ACQUISITO AGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO E DOVRA' ESSERE TRADOTTO ENTRO TRENTA GIORNI IN ATTI CONCRETI.

ART. 56

PROCEDURE PER L'AMMISSIONE DI ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

01. I CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, POSSONO PRESENTARE ISTANZE, PETIZIONI O PROPOSTE, DEPOSITANDOLE PRESSO L'UFFICIO DI SEGRETERIA DEL COMUNE SECONDO QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO.

02. ENTRO TRENTA GIORNI DALLA RICHIESTA, SALVO DIVERSO TERMINE DA SUPPORTARE CON ADEGUATA MOTIVAZIONE, VIENE COMUNICATA AI CITTADINI INTERESSATI L'AMMISSIBILITA' DELL'ISTANZA, DELLA PETIZIONE O DELLA PROPOSTA, SECONDO QUANTO DELIBERATO DALL'ORGANO COMPETENTE.

03. NEL CASO DI ESITO FAVOREVOLE, ENTRO IL TERMINE DI TRENTA GIORNI, VERRANNO ATTIVATI I PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONNESSI ALLA RICHIESTA MEDESIMA, DANDONE COMUNICAZIONE AGLI INTERESSATI, NELLE FORME PREVISTE DALLO STATUTO E DAL REGOLAMENTO.

ART. 57

REFERENDUM CONSULTIVO

01. L'INDIZIONE DI REFERENDUM CONSULTIVI, SU MATERIE SULLE QUALI IL CONSIGLIO COMUNALE HA COMPETENZA DELIBERATIVA ESCLUSIVA E RIGUARDANTI GLI INTERESSI DELL'INTERO COMUNE, PUO' ESSERE RICHIESTA DA:

A) IL CONSIGLIO COMUNALE, A MAGGIORANZA DEI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI;

B) IL 25% DEI CITTADINI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE ALLA DATA DEL PRIMO GENNAIO PRECEDENTE LA RICHIESTA.

02. E' INAMMISSIBILE IL REFERENDUM NELLE SEGUENTI MATERIE:

A) DOCUMENTO PROGRAMMATICO PRELIMINARE NELLA SUA GLOBALITA';

B) ELEZIONI, NOMINE, DESIGNAZIONI, REVOCHE, DICHIARAZIONI DI DECADENZA, ED IN GENERALE DELIBERAZIONI CONCERNENTI PERSONE;

C) PERSONALE DEL COMUNE, DELLE ISTITUZIONI, DELLE AZIENDE SPECIALI;

D) REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE;

E) ISTITUZIONE ED ORDINAMENTO DEI TRIBUTI, DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE PER LA FRUIZIONE DI BENI E SERVIZI;

F) BILANCI ANNUALI E PLURIENNALI, CONTI CONSUNTIVI;

G) MATERIE SULLE QUALI IL CONSIGLIO DEVE ESPRIMERSI ENTRO TERMINI STABILITI PER LEGGE;

H) PARERI RICHIESTI DA DISPOSIZIONI DI LEGGE;

I) OGGETTI SUI QUALI IL CONSIGLIO COMUNALE HA GIA' ASSUNTO PROVVEDIMENTI DELIBERATIVI DI IMPEGNO DI SPESA E CHE HANNO GIA' DATO LUOGO A RAPPORTI NEGOZIALI CON TERZI;

L) LOCALIZZAZIONI DI OPERE, SERVIZI, INFRASTRUTTURE, QUANDO LA SCELTA POSSA COMPORTARE CONFLITTI DI INTERESSI FRA CITTADINI RESIDENTI IN DIVERSE ZONE DEL COMUNE.

03. E' INAMMISSIBILE OGNI REFERENDUM RELATIVO A PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI GIA' INIZIATI.

04. NELL'IPOTESI DI CUI ALLA LETT. A) - COMMA 01 , E' ALTRESI' INAMMISSIBILE IL REFERENDUM SU SINGOLI PUNTI DEL DOCUMENTO

PROGRAMMATICO, COSI' COME VOTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE, IMPEGNANDO LA GIUNTA ALLA LORO ATTUAZIONE.

05. LA DELIBERAZIONE O LA RICHIESTA DI PROMOZIONE DI REFERENDUM CONTIENE L'INDICAZIONE DEI QUESITI CHE SI INTENDONO SOTTOPORRE ALLA CONSULTAZIONE, FORMULATI IN TERMINI CHIARI ED INTELLEGGIBILI ED IN MODO TALE DA CONSENTIRE LA SCELTA TRA DUE O PIU' ALTERNATIVE RELATIVE ALLA MEDESIMA MATERIA.

ART. 58

COMITATO PROMOTORE

01. NELLE IPOTESI DI CUI ALL' ARTT. 57 - COMMA 01 - LETT.

B) , AL FINE DI RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI NECESSARIE, I PROMOTORI DEL REFERENDUM IN NUMERO NON INFERIORE A DIECI, DEVONO PRESENTARSI, MUNITI DI CERTIFICATI COMPROVANTI LA LORO ISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE, AL SEGRETARIO COMUNALE, CHE NE DA' ATTO A VERBALE, COPIA DEL QUALE VIENE RILASCIATO AI PROMOTORI.

ART. 59

GIUDIZIO PREVENTIVO DI AMMISSIBILITA'

01. UNA COMMISSIONE, NOMINATA DAL CONSIGLIO COMUNALE E COMPOSTA DAL SEGRETARIO COMUNALE E DA DUE ESPERTI SCELTI CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO, GIUDICA L'AMMISSIBILITA' DEL REFERENDUM AI SENSI DELL' ARTT. 57 , ENTRO 20 GIORNI, DALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, O DAL DEPOSITO DELLA RICHIESTA DI CUI ALL' ARTT. 58 .

02. QUALORA LA FORMULAZIONE DEI QUESITI NON SIA CONFORME A QUANTO DISPOSTO DALL' ARTT. 57 , COMMA 05 , LA COMMISSIONE INVITA IL CONSIGLIO COMUNALE O IL COMITATO PROMOTORE A RIFORMULARLI E, IN DIFETTO, PROVVEDE ESSA STESSA.

03. LA COMMISSIONE COMUNICA LA PROPRIA DECISIONE SULLA AMMISSIBILITA' O L'INAMMISSIBILITA' DEL REFERENDUM AL SINDACO; LA COMUNICA ALTRESI', NELL'IPOTESI DI CUI ALL' ARTT. 57 COMMA 01 LETTERA B) , AL COMITATO PROMOTORE.

ART. 60

RACCOLTA DELLE SOTTOSCRIZIONI

01. NELL'IPOTESI DI CUI ALL' ARTT. 57 , COMMA 01 , LETTERA B) , QUALORA LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE DI CUI ALL' ARTT. 59 SIA DI AMMISSIBILITA', IL COMITATO PROMOTORE PROVVEDE ALLA RACCOLTA DELLE SOTTOSCRIZIONI, CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO, ENTRO QUATTRO MESI.

02. LA COMMISSIONE DI CUI ALL' ARTT. 59 VERIFICA SE IL NUMERO DELLE SOTTOSCRIZIONI SIA SUPERIORE O UGUALE A QUELLO STABILITO DALL' ARTT. 57 , COMMA 01 , E LO COMUNICA AL SINDACO NEI TERMINI STABILITI DAL REGOLAMENTO.

03. QUALORA IL NUMERO DELLE SOTTOSCRIZIONI SIA UGUALE O SUPERIORE A QUELLO STABILITO DALL' ARTT. 57 , COMMA 01 , IL CONSIGLIO COMUNALE INDICE IL REFERENDUM IN UNA DATA CHE NON PUO' ESSERE NE' INFERIORE A DUE MESI, NE' SUPERIORE A TRE MESI SUCCESSIVI AL RICEVIMENTO DEGLI ATTI DELLA COMMISSIONE, DI CUI AL COMMA 02 .

ART. 61

MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM

01. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA, FACENDO RIFERIMENTO ALLE DISPOSIZIONI STABILITE PER LO SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM NAZIONALI O REGIONALI, IN QUANTO COMPATIBILI, E ATTENENDOSI A CRITERI DI

SEMPLIFICAZIONE ED ECONOMICITA' DEL PROCEDIMENTO:

- A) L'IPOTESI DI ACCORPAMENTO DI PIU' REFERENDUM, ANCHE PRESCINDENDO DAI TERMINI DI CUI ALL' ARTT. 60 , COMMA 03 , E RESTANDO ESCLUSO LO SVOLGIMENTO DI PIU' DI UN REFERENDUM IN UN ANNO E LO SVOLGIMENTO DI REFERENDUM SULLO STESSO O SU ANALOGO OGGETTO PER UN PERIODO DI CINQUE ANNI;
- B) LA PUBBLICITA' E LA PROPAGANDA;
- C) LA MODALITA' DELL'ACCERTAMENTO DELL'IDENTITA' DEI VOTANTI, RESTANDO ESCLUSA LA CONSEGNA DEI CERTIFICA ELETTORALI;
- D) LE CARATTERISTICHE DELLA SCHEDA ELETTORALE;
- E) LA COMPOSIZIONE E I COMPITI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE, NELLA QUALE, NELL'IPOTESI DI CUI ALL' ARTT. 57 - COMMA 01 , LETTERA B) , DEVE ESSERE PRESENTE ALMENO UN RAPPRESENTANTE DEL COMITATO PROMOTORE;
- F) IL NUMERO E LA FORMAZIONE DEI SEGGI ELETTORALI;
- G) LE MODALITA' DELLA CONSULTAZIONE, DA TENERSI NELL'ARCO DI UNA SOLA GIORNATA, LE OPERAZIONI DI VOTO, GLI ADEMPIMENTI MATERIALI, I TERMINI, LE MODALITA' E LE GARANZIE PER LA REGOLARITA' DELLO SCRUTINIO.

ART. 62

EFFETTI DEL REFERENDUM

01. QUALORA AL REFERENDUM ABBIA PARTECIPATO PIU' DEL 60% DEGLI AVENTI DIRITTO, IL SINDACO, ENTRO UN MESE DALLA PROCLAMAZIONE DEL RISULTATO, ISCRIVE ALL'ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO COMUNALE IL DIBATTITO RELATIVO.

TITOLO 07

FINANZA E CONTABILITA'

ART. 63

FINANZA LOCALE

01. L'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE E' RISERVATO ALLA LEGGE DELLO STATO.

02. LA POTESTA' IMPOSITIVA SI ESPLICA NELL'AMBITO DEI PRINCIPI FISSATI DALLA LEGGE E DALLO STATUTO.

03. LE ENTRATE DEL COMUNE PER TRASFERIMENTO ERARIALE, REGIONALE O PROVINCIALE, GARANTISCONO I SERVIZI INDISPENSABILI, NONCHE' QUELLI PER I QUALI IL TRASFERIMENTO VIENE EROGATO.

04. IL COMUNE GARANTISCE I SERVIZI E LE PRESTAZIONI ASSEGNATEGLI DALLO STATO E DALLA REGIONE, ANCHE A PREZZI E TARIFFE INFERIORI AL COSTO EFFETTIVO, SINO ALLA CONCORRENZA DELLE SOMME ALLO SCOPO TRASFERITEGLI.

05. IL CONSIGLIO COMUNALE, IN RELAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE ED AGLI OBIETTIVI PERSEGUITI, INDICA STRUMENTI DI CONTABILITA' ECONOMICA ED EFFETTUA IL CONTROLLO DELLA GESTIONE SECONDO QUANTO STABILITO DAL PRESENTE STATUTO E DAL REGOLAMENTO.

06. CON APPOSITO REGOLAMENTO VERRANNO STABILITE LE PROCEDURE DI CONTABILITA'.

ART. 64

IL REVISORE DEL CONTO

01. IL REVISORE DEL CONTO HA DIRITTO DI PARTECIPARE ALLE SEDUTE DI GIUNTA E DI CONSIGLIO COMUNALE E, SE RICHIESTO, POTRA' ESPRIMERE PARERI.

02. IL COMPENSO AL REVISORE DEL CONTO VERRA' STABILITO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE CONTESTUALMENTE ALLA SUA NOMINA NEL RISPETTO DEI LIMITI STABILITI DALLA LEGGE.

ART. 65

FASI DELLA SPESA

01. TUTTE LE SPESE DEBBONO ESSERE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE E DEBBONO TROVARE COMPLETA COPERTURA IN BILANCIO.

02. IL SINDACO TRASMETTE ALLA RAGIONERIA LE ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI, CHE COMPORTANO ONERI A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE, AL FINE DI PROVVEDERE ALLA RELATIVA COPERTURA.

03. LE SPESE SONO LIQUIDATE DAL RESPONSABILE DI RAGIONERIA SE RIVESTE LA QUALIFICA DI DIRIGENTE.

04. I MANDATI DI PAGAMENTO SONO SOTTOSCRITTI DAL RESPONSABILE DI RAGIONERIA, DAL SEGRETARIO COMUNALE E DAL SINDACO E DEBBONO CONTENERE TUTTI GLI ELEMENTI FISSATI DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO.

ART. 66

CONTROLLO DI GESTIONE

01. LA GIUNTA COMUNALE ALLEGA ALLA PROPOSTA DI APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO UNA RELAZIONE SULL' ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DELL' ANNO DI RIFERIMENTO SUI RISULTATI CONSEGUITI IN RAPPORTO AI PROGRAMMI ED AI COSTI SOSTENUTI.

02. I RISULTATI DELLA GESTIONE SONO RILEVATI MEDIANTE CONTABILITA' ECONOMICA E DIMOSTRATI NEL RENDICONTO, CHE COMPRENDE IL CONTO DEL BILANCIO E IL CONTO DEL PATRIMONIO.

03. IL REVISORE DEL CONTO ATTESTA LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE, REDIGENDO APPOSITA RELAZIONE CHE ACCOMPAGNA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE DEL CONTO CONSUNTIVO E NELLA QUALE IL REVISORE ESPRIME RILIEVI E PROPOSTE TENDENTI A CONSEGUIRE UNA MIGLIORE EFFICIENZA, PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' DELLA GESTIONE.

04. IL CONTO CONSUNTIVO E' DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON LA PRESENZA DI ALMENO META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI E A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTI.

05. IL CONSIGLIO COMUNALE, NELLA STESSA SEDUTA NELLA QUALE VIENE APPROVATO IL CONTO CONSUNTIVO, SI PRONUNCIA IN ORDINE AL GRADO DI EFFICACIA E DI EFFICIENZA CONSEGUITO DALL' ATTIVITA' DELLA GIUNTA MUNICIPALE.

ART. 67

DISPOSIZIONI FINALI

01. DAL MOMENTO DELL' ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO CESSA

L'APPLICAZIONE DELLE NORME TRANSITORIE DI CUI ALLA LEGGE N.
142/1990 .

02. I VIGENTI REGOLAMENTI COMUNALI RESTANO IN VIGORE IN QUANTO
COMPATIBILI CON LA LEGGE N. 142/90 ED IL PRESENTE STATUTO, SINO ALLA
LORO REVISIONE CHE AVVERRÀ ENTRO DUE ANNI DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL
PRESENTI STATUTO SALVO ALTRE SCADENZE PREVISTE PER LEGGE.

03. IL PRESENTE STATUTO ENTRA IN VIGORE IL TRENTESIMO GIORNO DALLA SUA
PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE.